

Servizio Prevenzione Collettiva
Prot. n. 3285 /PRC
FB-DT/tg

Bologna, 26 Gennaio 1999

Ai Sindaci dei Comuni della
Regione Emilia-Romagna

Ai Presidenti delle Giunte
Provinciali della Regione
Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle
Aziende-Usl della Regione
Emilia-Romagna

CIRCOLARE N. 2

Ai Responsabili dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende-Usl della
Regione Emilia-Romagna

Al Direttore Generale
dell'ARPA della Regione
Emilia-Romagna

Al Direttore Tecnico dell'ARPA
della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttori delle Sezioni
Provinciali ARPA della Regione
Emilia-Romagna


Agli Enti Gestori degli
acquedotti della Regione
Emilia-Romagna

Alla CISPEL della Regione
Emilia Romagna

e,p.c.

Al Commissario del Governo
della Regione Emilia Romagna

Al Direttore del Dipartimento
della Prevenzione e dei
Farmaci del Ministero della
Sanità



Al Ministero dell'Ambiente
Servizio ARS

Al Comando NAS della Regione
Emilia-Romagna

LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche e integrazioni della Circolare regionale n. 32/91 (punto 4 - Attività di controllo), relative ai protocolli procedurali ed operativi, inerenti l'attività di prevenzione e controllo delle acque destinate al consumo umano.

L'attività di prevenzione, controllo e vigilanza delle acque destinate al consumo umano trova specifiche indicazioni nel DPR n. 236/88 e nel D.M. 26/3/91 e relativi allegati, nonché nella circolare regionale n. 32/91. Tuttavia essa richiede una migliore e più puntuale definizione di alcuni suoi aspetti.

In particolare è opportuno sottolineare come l'eccessiva rilevanza attribuita sino ad ora al controllo analitico delle fonti di approvvigionamento e delle acque in rete, non debba costituire l'aspetto prevalente per valutare la qualità delle acque erogate. Infatti è necessario integrare tale modalità di controllo, con altre attività di carattere conoscitivo e valutativo, basate sul censimento e sulla caratterizzazione di base degli acquedotti e sulla verifica tecnica delle loro varie componenti, al fine di evidenziarne eventuali punti critici o di fragilità, sia di carattere strutturale che gestionale.

Quanto sopra detto, è da attuarsi in particolare sugli acquedotti di potenzialità superiore a 5.000 abitanti, che di norma presentano una tecnologia più complessa. Ciò non significa che, a seguito di specifiche valutazioni locali, il percorso proposto non possa essere attivato anche rispetto ad acquedotti che riforniscono un'utenza inferiore a quella citata, in conformità peraltro anche a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato II del D.P.R. 236/88.

L'integrazione pertanto delle attività di controllo sopra menzionate dovrà garantire un livello di efficienza e di efficacia senza dubbio più elevato al sistema dei controlli stesso, più orientato in tal modo ad individuare e per quanto possibile eliminare, carenze impiantistiche e/o gestionali, qualora riscontrate, all'origine molto spesso di eventuali emergenze.

Inoltre in tal modo viene garantito il controllo lungo tutto il processo del ciclo dell'acqua e nello stesso tempo si forniscono ampie garanzie rispetto alla qualità del prodotto al consumatore finale.

Questo approccio richiede di sviluppare un rapporto molto più dialettico e sistematico con gli Enti gestori. Tale rapporto può contribuire a rafforzare il ruolo dei Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, che, avvalendosi di una collaborazione necessaria, possono migliorare la qualità delle loro performances e nello stesso tempo certificare l'impegno degli Enti gestori stessi e la qualità del prodotto fornito.


Fermo restando pertanto quanto previsto dalla circolare regionale n. 32/91 ai punti 1 (Riferimenti alla nozione "acqua potabile - acqua destinata al consumo umano"), 2 (Campo di applicazione) e 3 (Aree di salvaguardia delle risorse idriche), in riferimento invece al punto 4 (Attività di controllo), il presente atto detta nuovi criteri e procedure in questa materia per i servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende-Usl.

Le Aziende-Usl sono tenute perciò a promuovere e sviluppare le attività di prevenzione, controllo e vigilanza, mediante le seguenti azioni, che dovranno essere condotte in collaborazione con gli Enti gestori degli acquedotti. Le suddette azioni, che sono indicate nelle specifiche linee-guida (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) consistono in:

- 1) attuazione delle procedure atte a definire il quadro conoscitivo e valutativo degli acquedotti di propria competenza;
- 2) definizione del piano annuale di controllo, con particolare riferimento all'individuazione della mappa dei punti di prelievo e della frequenza dei controlli ispettivi e analitici;
- 3) attuazione di protocolli e di procedure per l'espressione del giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano. Protocolli per la gestione delle non conformità analitiche;
- 4) indirizzi inerenti le modalità di informazione alla popolazione.

Con l'occasione si inviano distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'
(Giovanni Bissoni)



All.ti: c.s.i.